



COMUNE DI
FREGONA
PROVINCIA DI TREVISO



RIORDINO DELLE
TERRE DI USO CIVICO

L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 11
Regione del Veneto – L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4

Data: aprile 2017

RELAZIONE GENERALE
E DOCUMENTI ALLEGATI (1-12)

Perito Istruttore
Dott. For. MAURIZIO NOVELLO

Collaboratore
Dott. For. ANDREA FALCO

INDICE

	Pag.
PREMESSA	3
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	5
1.1. La normativa vigente in materia.....	5
1.2. La Legge Regionale del Veneto 31/94.....	7
2. L'ACCERTAMENTO DELLE ATTUALI TERRE DI USO CIVICO.....	9
2.1. Le terre comuni sotto la Repubblica Veneta	9
2.2. Dalla caduta della Repubblica Veneta alla fine del dominio asburgico.....	11
2.3. Dalla fine del dominio asburgico fino all'entrata in vigore della legge sugli usi civici nel regno (1924).....	20
2.4. Dalla Legge fondamentale all'attualità	24
2.5. Il fondo di Monte Pizzoc	27
3. CONDIZIONE ATTUALE.....	29
3.1. Le terre civiche del Comune di Fregona	29
3.2. Le terre civiche dei Comuni di Cappella Maggiore e di Cordignano	36
3.3. I prospetti analitici allegati	37
4. PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE	39
5. PIANO DI UTILIZZO	39
Elenchi:	
PROSPETTI ANALITICI ALLEGATI ALLA PERIZIA	42
DOCUMENTI STORICI ALLEGATI ALLA PERIZIA.....	42
TAVOLE GRAFICHE ALLEGATE ALLA PERIZIA	43
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA:	
Atti, Delibere, Convenzioni, Contratti (da 1 a 12).....	44

PREMESSA

La perizia per l'accertamento ed il riordino delle terre di uso civico nel Comune di Fregona si propone di individuare i terreni di antica origine comune o collettiva e di accertarne la consistenza attuale, in relazione ai mutamenti avvenuti dall'epoca di promulgazione della legislazione unitaria (R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e L. 16 giugno 1927 n° 1766) sino ai nostri giorni.

La finalità primaria del corpo normativo, oramai risalente a quasi un secolo fa, era quella di sciogliere le promiscuità esistenti sui terreni agricoli ("*liquidazione degli usi civici*"), in modo da eliminare tutti quei gravami giuridici ed operativi che condizionavano pesantemente il progresso del settore primario.

Nello stesso tempo però, le operazioni di accertamento storico-catastale hanno permesso di fare emergere le terre comuni ancora esistenti, salvaguardandole da quel processo di dissoluzione che si era andato intensificando durante tutto il XIX secolo e che proseguiva nei primi decenni del '900.

Per ciò che riguarda il caso di Fregona, sino alla caduta di Venezia (1797) l'uso dei boschi e dei terreni agro-pastorali era regolamentato da specifici provvedimenti della Dominante, tesi da un lato a salvaguardare il "Bosco del Cansiglio", quale patrimonio indisponibile, e dall'altro lato ad a riconoscere i diritti delle comunità residenti sulle aree circostanti.

Con il succedersi delle occupazioni francese ed austriaca, seguite dall'annessione al Regno d'Italia (1866), prese avvio un processo di profondo riassetto della proprietà fondiaria, contrassegnato, in un primo momento, dalla presa in carico delle terre collettive da parte dell'Ente comunale (qualificato come possessore catastale), ed in un secondo momento dalla cessione delle terre medesime ai privati residenti.

Due furono le modalità di dismissione fondiaria messe in atto dal Comune:

- l'alienazione diretta, nelle situazioni di usurpo consolidato;
- la costituzione di enfiteusi perpetue, sulla quasi totalità delle terre comuni residue.

Da questa dinamica rimase sufficientemente salvaguardata la foresta del Cansiglio, sia pure soggetta ad erosioni, tanto lungo il perimetro, quanto nella conca centrale, conseguenti al riconoscimento dei diritti di pascolo vantati dalle popolazioni della pedemontana trevigiana e dell'Alpago bellunese; proprio dalla liquidazione del diritto pascolivo, sul finire dell'800, si venne a creare, una porzione significativa delle attuali terre civiche nel Comune di Fregona (loc. "Mezzomiglio").

Il riassetto fondiario ottocentesco ha riguardato anche il complicato rapporto tra Fregona (con la frazione Osigo) ed il neonato Comune di Cappella Maggiore.

Dal riconoscimento della promiscuità e dalla suddivisione delle terre tra i due Enti, anche in questo caso avvenuta sul finire dell'ottocento, si è costituita un'altra porzione dell'attuale demanio civico fregonese (loc. Bare di Valzalega) e nel contempo si è venuto a creare il demanio civico di Cappella (loc. Valzalega e loc. Rotte-Pian Cansiglio).

Dell'originario demanio collettivo pertanto, tolta la foresta demaniale del Cansiglio (oggi in parte statale ed in parte regionale) rimangono proprio quei terreni che furono oggetto di contenzioso durante la seconda metà dell'ottocento, mentre gran parte delle altre superfici è passata in carico alle ditte private.

Questa tendenza alla dismissione delle terre collettive, riscontrabile anche per diversi altri Comuni delle prealpi trevigiane (Valdobbiadene, Paderno, Crespano), ha incontrato un elemento di discontinuità (se non proprio una inversione di rotta) nel recente riacquisto fatto dal Comune di Fregona (2009) di un importante accorpamento fondiario sulla sommità del Monte Pizzoc, esteso circa 77 ettari, destinato a pascolo, a bosco ed a strutture ricreative.

Si tratta di un caso emblematico, in cui terreni originariamente collettivi, assegnati in enfiteusi ai residenti durante l'ottocento, quindi acquistati dalla Società Italcementi per lo sfruttamento minerario, sono ora tornati in carico al Comune. La perizia propone l'inclusione, di queste superfici nel demanio civico, in ragione della loro antica origine collettiva e dell'effettivo interesse che esse rivestono per la comunità locale.

Nel ricostruire il complesso percorso storico-catastale compiuto dalle terre collettive, la presente perizia giunge perciò ad *accertare*, in forma analitica, gli attuali terreni da assegnare a categoria sec. l'art. 11 della L. 1766/27, individuandoli quali beni d'Uso Civico, dunque *indisponibili, inalienabili ed inusucapibili*. Per contro identifica quelle superfici che, a seguito di mutamenti irreversibili di destinazione o di funzionalità, intervenuti anche per effetto di occupazioni abusive, richiedono di essere sgravate dal vincolo attraverso il procedimento di *sclassificazione* previsto dall'art. 7 – 2° comma - della L.R. 31/94.

I contenuti in sintesi della perizia si riassumono in:

- relazione tecnica;
- prospetti analitici;
- documenti d'archivio storico;
- atti di compravendita, delibere, visure;
- cartografia catastale e CTR.

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

1.1. La normativa vigente in materia

Come richiamato in premessa, la materia degli usi civici è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n.1766, la quale ha convertito in legge il R.D. 22 maggio 1924 n. 751 recante disposizioni per il “Riordinamento degli usi civici del regno”.

A seguire sono intervenuti il Regolamento di applicazione della 1766, approvato con R.D. n. 332 del 20 febbraio 1928 e, per il territorio del Veneto dopo il passaggio delle competenze in materia dallo Stato alle Regioni, la Legge Regionale 22 luglio 1994, n.31, dal titolo “Norme in materia di usi Civici”.

La legge fondamentale 1766/’27 si articola su due principali filoni:

- il primo di carattere liquidatorio, teso ad affrancare gli usi civici delle popolazioni sui terreni di proprietà privata;
- il secondo di carattere conservativo e di tutela delle terre di origine comune o collettiva.

Le principali operazioni previste dalla L.1766/1927 sono:

- l’accertamento degli usi civici e di qualsiasi diritto di godimento promiscuo;
- la liquidazione dei diritti comuni accertati sulle terre private;
- la sistemazione delle terre provenienti dalle liquidazioni e di quelle possedute dai Comuni o dalle frazioni.

Nei primi anni di applicazione della legge l'operazione di accertamento, disposta dal competente Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici (per la provincia di Treviso la sede commissariale era Trieste)., veniva preceduta dalla richiesta ai Sindaci (o ai Podestà) ed al Corpo Reale delle Foreste di pronunciarsi sull'esistenza di diritti promiscui o di demani collettivi nell'ambito del territorio comunale.

Spesso la risposta era negativa o perchè le antiche terre civiche erano state effettivamente alienate durante l'800, o perchè l'esercizio degli usi collettivi era divenuto obsoleto e l'amministrazione comunale non rilevava esigenze in tal senso da parte della popolazione.

Così per Fregona, in risposta alla sollecitazione del Commissariato U.C. di Trieste, il podestà, con nota del 9 marzo 1928, comunicava l’insussistenza di diritti d’uso da parte della popolazione sui boschi comunali di Valzalega, con ciò deducendo la natura patrimoniale, piuttosto che demaniale, di quei terreni. Nella suddetta nota peraltro, non veniva fatto cenno alcuno agli altri terreni comunali, situati nelle località di Mezzomiglio, Caglieron, Barche.

No. del Prot. 232

COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

Prpt. N. 219
Risposta alla nota N. 321
del
Allegati N. 14

Commissario Usi Civici-Trieste
Portato il 11/3/28
Allegato n. 14


" 9 Marzo 1928
All' Ill.mo Sig. Commissario per

OGGETTO: Usi civici la liquidazione degli Usi Civici *Trieste*

In risposta alla emarginata nota pregiomi far presente quanto appreso: la popolazione di questo Comune non ha mai vantato nè vanta alcun diritto sull'uso dei terreni costituenti i boschi di "VALSALEGA" all'infuori della ramaglia proveniente dai tagli, e della quale usufruiscono esclusivamente i poveri; è quindi evidente che si tratta di beni patrimoniali. E' infatti pacifico presso la popolazione che siano tali poichè nessuno, dai più vecchi nonagenari ai giovani, ha mai parlato che tali beni siano stati in uso libero della popolazione.

Si uniscono i numeri mappali degli appezzamenti boschivi di Valsalega come richiesti dalla nota alla quale si risponde, riservandomi di continuare ricerche in archivio onde trovare l'atto del 1641, che, nel caso verrà mandato subito.

Con distinti ossequi



IL PODESTA'
[Signature]

Pos. 25/28

Risposta del Podestà di Fregona al Commissariato U.C. di Trieste sull'inesistenza di terre civiche (fonte archivio Commissariato U.C. di Venezia)

Nei casi dubbi perciò, il Commissario incaricava un perito demaniale, il quale provvedeva all'accertamento catastale ed alla formulazione della proposta di attribuzione a categoria secondo l'art. 11 della L. 1766/27.

La perizia veniva solitamente recepita nel Decreto Commissariale, contenente l'elenco delle terre soggette al vincolo e l'identificazione delle forme di esercizio dell'uso civico.

L'art. 2 della legge 1766/1927 afferma che "nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è

ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800".

La Legge generale ed il successivo Regolamento n. 332 del 1928 sanciscono che i terreni gravati da uso civico:

- non sono una servitù, ma entrano nella sfera del diritto pubblico; in tal senso vanno tutelati dallo Stato e sono quindi imprescrittibili;
- sono di esclusivo godimento della popolazione residente nel Comune o nella Frazione;
- sono inusucapibili e inalienabili.

Il vincolo di imprescrittibilità preserva il diritto all'uso, anche se non esercitato, fino a quando i legittimi fruitori non ne riprendano il godimento.

La Legge inoltre, divide gli usi civici in due classi:

- **ESSENZIALI**, se l'esercizio è necessario per i bisogni della vita; tra questi troviamo il *"pascere, l'abbeverare il bestiame, raccogliere legna e seminare con corrisposta al proprietario"*;
- **UTILI**, se hanno prevalentemente carattere e scopo di industria; oltre a quelli precedentemente descritti, si aggiungono così tutti gli usi che permettono di ricavare vantaggi economici eccedenti quelli necessari al sostentamento della famiglia.

In ottemperanza all'articolo 11 della L. 1766/27 i terreni accertati vengono assegnati a due categorie:

Cat. "A" - terreni convenientemente utilizzati come boschi e pascoli permanenti;

Cat. "B" - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I primi sono destinati ad un godimento collettivo, esteso a tutta la popolazione del Comune o della frazione; i secondi vanno suddivisi in quote (*"quotizzazione"*) e ripartiti tra le famiglie diretto coltivatrici residenti, ai quali spetterà l'uso esclusivo.

1.2. La Legge Regionale del Veneto 31/94

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di agricoltura e foreste dallo Stato alle Regioni è emersa la necessità di armonizzare i principi fondamentali della L.1766/1927 con le esigenze e le realtà locali consolidate nel Veneto, anche in considerazione dei molteplici casi di occupazioni abusive, mutamenti di destinazione e vendite illegittime che si erano nel frattempo verificati a carico dei demani civici.

La legge regionale del 22 luglio 1994, n.31 “Norme in materia di usi civici” punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. l'accertamento delle terre di uso civico, quale strumento di tutela dei diritti delle popolazioni utenti e del diritto di tutti a che sia assicurata la ordinata circolazione dei beni;
2. il recupero delle terre di uso civico alle finalità agro-silvo-pastorali che hanno ispirato il legislatore del 1927 e che si coniugano, nella situazione attuale, con la tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 (ex-L. 431/'85);
3. la valorizzazione delle terre di uso civico quale strumento di crescita delle popolazioni delle zone montane, di incremento della forestazione e della zootecnica di montagna, di tutela e di valorizzazione ambientale.

L'accertamento degli usi e dei vincoli che ne discendono da un lato costituisce il limite obiettivo per l'ordinata circolazione dei beni e dall'altro lato, attraverso la definizione della natura e dell'estensione dei beni stessi, fornisce tutti gli elementi necessari alla risoluzione di contenziosi in atto, per i quali la normativa statale non offre adeguate soluzioni.

In particolare l'art. 7 della legge regionale prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina della sanatoria edilizia oppure della sclassificazione dei terreni. Quest'ultimo caso, nella prospettiva di regolarizzare situazioni di fatto ormai consolidate ed irreversibili seppur contrastanti con il vincolo agro-silvo-pastorale previsto per le terre di uso civico, offre ai Comuni la possibilità di ricorrere ad un atto di natura meramente "dichiarativa", che accerta la perdita delle caratteristiche qualificanti su determinati terreni del “demanio civico” e, conseguentemente, permette il passaggio degli stessi da un regime demaniale ad uno patrimoniale ("*sclassificazione*").

L'**accertamento** è dunque uno strumento dichiarativo, non già costitutivo dell'uso civico, dato che quest'ultimo è connaturato con l'origine demaniale del bene fondiario, la quale per sua natura sussiste anteriormente al provvedimento dell'autorità competente.

La perizia demaniale ha perciò lo scopo di individuare le terre soggette al vincolo e, nei casi in cui fossero ravvisabili occupazioni abusive o utilizzazioni improprie ormai consolidate, di proporre l'esclusione nella fase compilativa, evitando in tal modo successivi atti amministrativi di sanatoria.

Peraltro in presenza di alienazioni o di occupazioni illegittime che non siano state accompagnate dal mutamento irreversibile della destinazione originaria, l'accertamento può proporre la reintegra nel demanio civico o l'attivazione di una procedura di conciliazione.

In sintesi la legge regionale prevede le seguenti soluzioni:

1. l'attribuzione a categoria (A o B) ex-art. 11 L. 1766/27 per le terre civiche che hanno conservato la destinazione agro-silvo-pastorale;
2. la reintegra nel demanio civico comunale delle terre alienate o occupate illegittimamente, inclusi gli eventuali edifici insistenti, previo eventuale per la somma a suo tempo pagata dall'acquirente o per le migliorie apportate; in alternativa alla reintegra è possibile l'attivazione del procedimento di conciliazione tra le parti, ai sensi dell'art. 29 L. 1766/27, con il quale, esaminata la congruità del prezzo pagato in relazione al valore del fondo e delle opere di miglioramento realizzate, viene sancita la validità dell'atto di compravendita;
3. la sanatoria ex-art. 7 per *“le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all’alienazione”*, attraverso il procedimento edilizio previsto dalla *“legge 28 febbraio 1985 n. 47 previo rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 8 della presente legge”*;
4. la sclassificazione (art.7, comma 2) per i terreni che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale a causa di utilizzazioni abusive o improprie ormai consolidate.

2. L'ACCERTAMENTO DELLE ATTUALI TERRE DI USO CIVICO

2.1. Le terre comuni sotto la Repubblica Veneta

La presenza umana sin da epoca preistorica, sul territorio del Cansiglio, è testimoniata da numerosi reperti archeologici ritrovati nella conca centrale e nelle aree limitrofe. Doveva trattarsi di una frequentazione episodica, limitata ai periodi di caccia ed a località ristrette, senza effettive implicazioni sull'uso del suolo e sull'evoluzione delle formazioni naturali; analogamente avvenne per le presenze successive, dai Paleooveneti fino all'epoca romana.

Un interesse ed un utilizzo più sistematico da parte delle popolazioni insediate nelle vallate circostanti può essere dedotto dall'assegnazione in feudo del cosiddetto *“Bosco d'Alpago”* ad Aimone, Vescovo Conte di Belluno, avvenuta nel 923 d.C. per opera di Berengario I, Re d'Italia, cui seguì la concessione di diritti di pascolo alle *“Regole della Comunità dell'Alpago”*.

Anche la *“Regola di Fregona”* secondo quanto riportato nella *“perizia Tandura”* (**Ail. 1**), di cui si dirà più avanti, fin dal 1231 risultava in possesso di un vasto patrimonio montano, testimoniato da un verbale di riconfinazione datato 18 aprile 1231 (notaio Odoricus presso Lucca

di Osigo) tra il nostro comune e quello di Cordignano relativamente ad un terreno pascolivo in località “*Le Rote*” presso Pian Cansiglio.

Con l'avvento della Repubblica Veneta (1404) la foresta del Cansiglio diventa il "Bosco dei Dogi", assumendo un interesse strategico per l'approvvigionamento di legname destinato all'Arsenale; così il Consiglio dei Dieci, con propria provvisione in data 28 luglio 1548, assumeva il bosco sotto la protezione della Serenissima, mentre il Veneto Senato, con Provvisionale in data 21 novembre 1548, dichiarava il bosco “*Bandito per uso de Remi della Casa dell'Arsenal*“, escludendo la possibilità per le comunità locali di utilizzare le piante e di dare vita ad insediamenti stabili. Da quel momento l'uso collettivo, qualunque ne fosse l'effettiva entità, veniva a cessare sulla foresta erariale e tale condizione risulterà confermata sino all'attualità, passando attraverso il dominio francese, austriaco, lo Stato unitario, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ancora dalla perizia Tandura, si evince che “*con atto di investitura datato 4 maggio 1641 la repubblica Veneta assegnava alle Ville di Fregona, Usigo e Cappella, n. 37 appezzamenti di terreno incolto, boschivo sterile e roccioso per complessivi campi 1843 pari ad ettari 960 circa, che si riducevano ad ettari 753 in seguito a vendite avvenute nell'anno 1650, approvate dal Magistrato Beni Inculti. Tale investitura ebbe parecchie riconferme, l'ultima delle quali nel maggio 1794 ed i beni così pervenuti vennero per molti anni goduti in condominio a pascolo et uso di pascolo etc. dalle ville sopraccennate, costituenti la gastaldia di Fregona*”. (All. 2)

Dunque la popolazione, per il proprio sostentamento, poteva esercitare il pascolo nelle aree idonee dell'altopiano (radure, praterie centrali, fasce perimetrali), lasciando nella piena disponibilità di Venezia le formazioni boscate ricomprese nella foresta bandita.

La Repubblica dal canto suo, vi prelevava legname di Faggio per fabbricare remi e legname d'abete per il fasciame oltre che per i pennoni delle navi; il trasporto fino alla laguna era un'attività molto complessa ed onerosa, a causa della mancanza di strade e di mezzi di trasporto idonei. Il legname doveva essere trainato a forza di braccia e di animali da tiro lungo le “*condotte*” (risine, scivoli, vie di strascico) fino alle “*stue*” (piccoli bacini artificiali creati stagionalmente lungo gli impluvi) da dove veniva convogliato o verso il lago di Santa Croce o verso l'alta pianura veneta, per essere poi fluitato fino a destinazione. Un impegno gravoso che dava lavoro a maestranze locali, ma che spesso si traduceva in veri e propri insuccessi, con perdita della materia prima e gravi danni economici per le parti coinvolte.

Proprio la condizione di precarietà in cui vivevano le comunità locali, determinava continue manifestazioni di usurpo, di sconfinamento e di appropriazione abusiva (secondo F. De

Bin – Piano di Sviluppo e Assestamento del Cansiglio - gli abitanti di Fregona spostavano artatamente i cippi confinari). Questo indusse la Repubblica a creare, nel 1622 per opera del provveditore Federico Cornaro, una sorta di fascia di rispetto attorno alla foresta, ampia mediamente 500 passi, ovvero mezzo miglio veneto (equivalente a 869,34 metri), all'interno della quale era ammesso il pascolo, mentre il taglio del bosco richiedeva una specifica autorizzazione. Anche il “mezzo miglio” però, divenne oggetto di abusi ed usurpi, soprattutto da parte di pastori e “bovari”, i quali spesso sconfinavano nella stessa foresta bandita, creando corridoi pascolivi che si spingevano fino alla conca centrale.

Così scriveva il podestà di Belluno Francesco Duodo, nella sua relazione presentata al Senato della Repubblica della Serenissima il 17 novembre del 1621, a proposito dell'istituendo mezzo miglio: “... *questo hora è quasi in tutto destrutto e tagliato così verso Caneva, come verso Serravalle et altrove, valendosi di quello li comuni et regole vicine come se fosse ben commune et proprio tagliando in quello a suo beneplacito, onde se presto non viene proveduto vedrano il bosco bandito tutto disarmato, essendo privo del riparo di esso mezzo miglio, et poi a quanti danni sia sottoposto per la facilità d'entrarvi considerano, essendo stato esso bosco bandito confinante per il mezzo miglio in gran parte tagliato et rovinato*”.

2.2. Dalla caduta della Repubblica Veneta alla fine del dominio asburgico

Con la caduta di Venezia (12 maggio 1797) si apre una fase di profondi mutamenti nell'assetto amministrativo, patrimoniale, sociale ed economico nel territorio veneto.

Sotto la spinta delle idee liberali ed umaniste portate dalla rivoluzione francese, nella società dell'Italia settentrionale si andarono affermando istanze quali il riconoscimento della proprietà esclusiva sui beni immobili e l'affrancamento da imposizioni, decime, quartese ed altri diritti promiscui di godimento.

Durante il primo, breve, periodo di governo francese (maggio-novembre 1797) nei comuni rurali vennero istituite le municipalità provvisorie, le quali presero in carico i beni comunali, avviando una politica di vendita delle terre usurpate o di dichiarazione della titolarità municipale sulla terre collettive.

La pace di Campoformio sancì la cessione del Veneto all'Austria, la quale non intese riconoscere gli atti delle municipalità ed anzi rivendicò la proprietà statale (ovvero regia) delle terre comuni, rinnovando le antiche investiture.

L'avvento del Regno Italico (1805-1815) ridisegnò la struttura amministrativa, istituendo tra gli altri, il Comune quale ente locale amministrativo che, secondo il diritto transalpino, diveniva titolare sia dei *beni comunali* (intesi da Venezia come terre regie concesse in uso ai "villici") che dei *beni comuni* (intesi come patrimoni privati gestiti in forma collettiva).

Il successivo ritorno del dominio asburgico (1816-1866), con la costituzione del Regno Lombardo Veneto, conservò gli istituti francesi, così che le antiche terre collettive di Fregona-Osigo e Cappella rimasero in carico al neostituito Comune di Fregona.

Quasi indenne da questi sconvolgimenti risultò la foresta bandita del Cansiglio, la quale venne mantenuta in carico all'erario durante sia il periodo francese che asburgico, per essere infine dichiarata "Foresta demaniale inalienabile" dallo Stato Italiano con L. 20 giugno 1871 n. 823. Soltanto a seguito dell'affrancazione dei diritti di pascolo, sul finire dell'800, porzioni di territorio demaniale passarono in carico ai Comuni dell'Alpago, della pedemontana trevigiana e pordenonese.

La necessità di inventariare e rappresentare l'intero corpo dei fondi pubblici e privati esistenti sul territorio delle Tre Venezie, funzionale alla creazione di un censo aggiornato e completo, si concretizzò, per effetto del Decreto Vicereale 15 aprile 1807, con la formazione del catasto geometrico-particellare, denominato in seguito "*catasto Napoleonico*".

Esso costituiva una novità rispetto ai precedenti catasti di tipo descrittivo, anche se il procedimento topografico riprendeva quello impiegato dagli austriaci in Lombardia già a partire dalla prima metà del '700.

Il lavoro iniziato sotto il dominio francese venne completato sotto la dominazione asburgica, con la pubblicazione del censo provvisorio (per Fregona il 7 gennaio 1817). Dai sommarioni e dalle mappe conservate presso l'A.S. di Venezia è possibile ricostruire l'entità e la distribuzione delle terre attribuite ai Comuni censuari di Fregona e di Osigo, oltre alle superfici comprese nella foresta bandita del Cansiglio, denominata allora "Regio Demanio".

L'intero territorio, amministrato unitariamente, ma suddiviso nei due censuari, venne rilevato, cartografato e suddiviso in particelle fondiarie identificate mediante numeri arabi.

Nel "*sommarione*" i numeri di mappa risultano associati alla sigla ed alla denominazione del possessore, alla località, alla qualità di coltura ed alla superficie espressa in pertiche metriche censuarie (dove 1 pertica censuaria = 1000 mq).

L'elenco completo delle particelle attribuite al Comune di Fregona, ivi comprese quelle occupate da edifici o strutture pubbliche (municipio, fontana, piazza, chiesa cimitero, ecc.), restituisce una superficie di 774,545 ettari (cfr **prospetto analitico allegato A**).

A questa si aggiungevano i terreni del Regio Demanio, estesi 1683,878 ettari, i quali, pur rimanendo esclusi dall'uso collettivo, formavano il più importante accorpamento pubblico del territorio comunale. Il demanio coincideva in larga misura (almeno per la metà settentrionale del territorio comunale) con l'antica Foresta Demaniale della Repubblica Veneta, la quale venne assunta in carico dal Regno Italico fino al 1814, per passare poi alla proprietà erariale sotto il Regno Lombardo-Veneto. A titolo documentale se ne riporta di seguito l'elenco catastale.

REGIO DEMANIO

Catasto Napoleonico (1817)						
COMUNE DI FREGONA (TV)						
Progr.	Mapp.	SEZ	Possessore	Denominazione pezzi di terra	Qualità	Superficie pertiche censuarie
1	26	A - Fregona	Demanio	Colle Savonero	prato	0,51
2	27	A - Fregona	Demanio	Colle Savonero	aratorio vitato	1,87
3	84	A - Fregona	Demanio	Campo di S. Maria	Aratorio vitato (piano)	5,04
4	192	A - Fregona	Demanio	Mezza Villa	Casa Da Massaro	0,45
5	253	A - Fregona	Demanio	Mezza Villa	Casa d'affitto	0,03
6	254	A - Fregona	Brescazini Gio Batta fu Domenico - Demanio	Mezza Villa	Corte uso promiscuo ai numeri 250 - 253	0,04
7	265	A - Fregona	Demanio	Soncarone	Aratorio vitato piano	1,46
8	744	A - Fregona	Demanio	Padroni	Orzo(colle)	0,33
9	766	A - Fregona	Demanio	Mollere	Prato	1,00
10	782	A - Fregona	Demanio	Sotto Castello	Aratorio Vitato (colle)	8,02
11	792	A - Fregona	Demanio	Sotto Castello	Pascolo con macigni (colle)	2,26
12	794	A - Fregona	Demanio	Sotto Castello	Prato (colle)	2,90
13	805	B - Osigo	Demanio	Sotto Castello	Prato cespugliato-misto	4,96
14	813	B - Osigo	Demanio	Sotto Castello	Prato cespugliato	4,55
15	817	B - Osigo	Demanio	Dietro Castello	Prato (colle)	1,63
16	866	B - Osigo	Demanio	Dietro Castello	Prato con macigni (colle)	1,16
17	878	B - Osigo	Demanio	Campo di sopra	Aratorio vitato	1,37
18	883	B - Osigo	Demanio	Campo di sopra	Aratorio vitato	1,29
19	948	B - Osigo	Demanio	Sotto Castello	Aratorio vitato	5,44
20	1152	B - Osigo	Demanio	Sonego	Casa di proprio uso	0,03
21	2328	B - Osigo	Demanio	Tonusso	Prato caspugliato misto (colle)	0,36
22	2410	B - Osigo	Demanio	Valle dei ronco	Pascolo cespugliato misto (colle)	11,70
23	2413	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Pascolo cespugliato misto (colle)	2,66
24	2415	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Pascolo cespugliato misto (colle)	1,10
25	2417	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Pascolo cespugliato misto (colle)	1,84
26	2419	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Pascolo cespugliato misto (colle)	1,89


27	2423	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio (colle)	1,90
28	2428	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	1,69
29	2431	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	3,43
30	2434	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	3,94
31	2436	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	1,75
32	2438	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	3,34
33	2444	B - Osigo	Demanio	Pacolino	Aratorio vitato (colle)	1,16
34	2467	B - Osigo	Demanio	Campo de molino	Pascolo(colle)	19,08
35	2473	B - Osigo	Demanio	Collesello	Bosco ceduo dolce (colle)	0,43
36	2474	B - Osigo	Demanio	Collesello	Bosco ceduo dolce (colle)	3,53
37	2508	B - Osigo	Demanio	Zanese	Prato (colle)	3,83
38	2509	B - Osigo	Demanio	Valli	Aratorio vitato (colle)	1,60
39	2513	B - Osigo	Demanio	Sotto Berto	Aratorio vitato (colle)	4,51
40	2516	B - Osigo	Demanio	Margariza	Aratorio vitato (colle)	5,58
41	2524	B - Osigo	Demanio	Osigo	orto (colle)	0,08
42	2525	B - Osigo	Demanio	Osigo	Casa da massaro	0,06
43	2535	B - Osigo	Demanio	Osigo	Vigna (colle)	3,01
44	2537	B - Osigo	Demanio	Osigo	Vigna (colle)	13,65
45	2584	B - Osigo	Demanio	Colle di Molino	Pascolo caspugliato misto (colle)	1,65
46	2586	B - Osigo	Demanio	Colle di Molino	Aratorio vitato (colle)	3,79
47	2678	B - Osigo	Demanio	Osigo	Orto	0,61
48	2690	B - Osigo	Demanio	Osigo	Orto (colle)	0,53
49	2699	B - Osigo	Demanio	Osigo	Casa d'affitto	0,04
50	2733	B - Osigo	Demanio	Osigo	Aratorio	0,81
51	2758	B - Osigo	Demanio	Somuro	Aratorio vitato (colle)	6,70
52	2819	B - Osigo	Demanio Nazionale	Colle di Luogo	Prato (colle)	1,02
53	2884	B - Osigo	Demanio	S. Daniele	Prato (colle)	16,83
54	2901	B - Osigo	Demanio	Prato	Vigna a ronco (colle)	5,81
55	2981	B - Osigo	Demanio	Chiesure	Aratorio (colle)	4,00
56	3144	B - Osigo	Demanio	Agnelezza	Prato sassoso (monte)	1,69
57	3173	B - Osigo	Demanio	Agnelezza	Prato (monte)	19,46
58	3191	B - Osigo	Demanio	Agnelezza	Sasso cespugliato (monte)	10,48
59	3192	B - Osigo	Demanio	Agnelezza	Pascolo cespugliato (monte)	16,60
60	3193	B - Osigo	Demanio	Agnelezza	Pascolo sassoso (monte)	114,40
61	3196	B - Osigo	Demanio	Sotto Angelezza	Pascolo sassoso (monte)	1.714,60
62	3207	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	650,77
63	3208	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	1.310,09
64	3209	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	2.168,35
65	3211	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	4.519,38

66	3212	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	3.199,35
67	3213	B - Osigo	Demanio	Bosco Cansiglio	Bosco di Faggio d'alto fusto (monte)	1.997,06
68	3222	B - Osigo	Demanio	Monte Martin	Pascolo sassoso con casere e stalle (monte)	719,75
69	3297	B - Osigo	Demanio	Scarlir	Prato (monte)	8,95
70	3306	B - Osigo	Demanio	Piano della Corona	Prato (monte)	5,13
71	3367	B - Osigo	Demanio	Creppo della Scala	Pascolo sassoso (monte)	111,76
72	3401	B - Osigo	Demanio	Carpenaz	Prato boscato forte ceduo (monte)	31,16
73	3648	B - Osigo	Demanio	Piadera	Zappativo vitato con casa ad uso fienile	9,51
74	3649	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	0,63
75	3656	B - Osigo	Demanio	Piadera	zappativo(monte)	1,90
76	3657	B - Osigo	Demanio	Piadera	zappativo(monte)	1,45
77	3658	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	0,34
78	3664	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	4,91
79	3666	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	3,71
80	3676	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	4,84
81	3716	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	1,67
82	3721	B - Osigo	Demanio	Piadera	Zappativo (monte)	3,15
83	3722	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	0,80
84	3727	B - Osigo	Demanio	Piadera	prato (monte)	1,68
85	3732	B - Osigo	Demanio	Colors	prato (monte)	1,86
86	3734	B - Osigo	Demanio	Cima Colors	zappativo vitato (monte)	1,49
87	3736	B - Osigo	Demanio	Coletto	Pascolo (colle)	9,83
88	3829	B - Osigo	Demanio	Coletto	Vigna a ronco (colle)	6,05
89	3830	B - Osigo	Demanio	Coletto	Casa da massaro con corte (colle)	0,41
90	3831	B - Osigo	Demanio	Coletto	Orto (colle)	0,14
91	3896	B - Osigo	Demanio	Coletto	Pascolo cespugliato misto (colle)	7,18
Totale						16.838,78

Dall'assemblaggio dei 5 fogli in scala 1:2.000 componenti la mappa napoleonica dei due comuni censuari (Fregona e Osigo), si è ottenuta la planimetria in scala ridotta riportata alla pagina seguente, dove sono evidenziate le terre intestate al Comune e, per confronto, quelle del Regio Demanio.

Il Comune deteneva un nucleo fondiario a destinazione pascoliva in prossimità di Pian Cansiglio (località "Le Rotte"); un'ampia fascia intermedia compresa tra il Monte Pizzoc ad Ovest e la Valzalega ad Est, riconducibile in gran parte all'antico "mezzomiglio"; una seconda fascia estesa da Est ad Ovest lungo le pendici meridionali dell'altopiano, da Le Banche, a

Sant'Antonio, fino a Pian de Spina; infine un articolato corpo fondiario in zona Caglieron, sul sito delle antiche cave di arenaria (attualmente denominate "Grotte del Caglieron").



Altri appezzamenti minori, sia comunali che demaniali, si trovavano sparsi nella metà meridionale del territorio comunale, attorno alle frazioni di Mezzavilla, Sonago, Osigo, Fratte, probabilmente riconducibili ad usurpi non consolidati od a relitti fondiari rimasti indivisi.

Significativo il fatto che quasi tutte le particelle comunali venissero classificate come pascoli (sassosi, nudi o cespugliati), mentre risultavano pressochè assenti i boschi. Da ciò possiamo dedurre che l'utilità preminente per la popolazione locale (almeno su quella che era la proprietà collettiva) provenisse dall'allevamento, ovino-caprino e bovino, mentre la risorsa legnosa rimanesse, come ai tempi della Serenissima, nella disponibilità dello Stato all'interno del Regio Demanio.

Con la successiva formazione del **censo stabile** (Sovrana Risoluzione del 19 febbraio 1825) e con la sua attivazione nel 1846 per i Dipartimenti di Treviso e di Venezia, il governo asburgico riprese l'impianto precedente, infittendo, precisando ed aggiornando il rilievo catastale. Il risultato di quello che viene comunemente denominato "*Catasto Austriaco*", è depositato presso l'Archivio di Stato di Treviso, comprendendo la mappa tavolare, la tavola censuaria, la rubrica dei possessori ed il registro delle partite. Gli Atti Preparatori invece, risalenti al 1826-1827, sono conservati presso l'A.di S. di Venezia.

Presso l'archivio storico del Comune infine, sono disponibili le mappe "*austro-italiane*", aggiornate tra il 1870 ed il 1890, con i corrispondenti registri catastali.

Esaminando le partite del censo stabile, si ottiene la seguente ripartizione delle terre attribuite al Comune di Fregona.

Catasto Austriaco - censo stabile (1846)	censuario	Superficie ettari
Terre del Comune di Fregona nel Censuario Fregona - Partita 149	Fregona	92,770
Terre del Comune di Fregona nel Censuario Osigo - Partite 63	Osigo	751,853
Totale terre del Comune di Fregona		844,623
Terre indivise tra Comune di Fregona per la Frazione di Fregona ed Erario Civile I.R. Ramo Boschi (per esso l'I.R. Intendenza di Finanza di Treviso) - Partita 68	Osigo	38,20
Terre indivise tra Comune di Fregona per la Frazione di Osigo ed Erario Civile I.R. Ramo Boschi (per esso l'I.R. Intendenza di Finanza di Treviso) - partita 70	Osigo	309,03
Totale terre indivise Comune di Fregona - Erario Civile		347,227
Totale generale		1.191,85

La proprietà comunale viene quantificata in circa 850 ettari, ai quali si aggiungono 337 ettari in condivisione con l'Erario dello Stato, comprendenti la località delle "Rotte" e la fascia

del Mezzomiglio, ampliata verso l'interno della foresta demaniale, oggetto di contenzioso per i diritti di pascolo vantati da Fregona, come dagli altri Comuni circostanti.

L'allegata Tav. 2, realizzata in scala 1:10.000) contiene la ricostruzione planimetrico-catastale delle terre civiche a metà '800.

COMUNE CENSUARIO DI <i>Osigo</i>									
ESTIMO INSCRITTO.									
POSSESSORE	NUMERO di mappa	QUALITÀ	SUPERFICIE		RENTITA				
			Particelle millesime	Cant.	Lire millesime	Cant.	Particelle millesime	Lire millesime	Cant.
<i>Comune di Fregona</i>									
	10	Pascolo	145,00	71	28				
	11	Pascolo	24,10	4	61				
	15	Pascolo	78,29	7	43				
	16	Pascolo	679,90	232	34				
	21	Pascolo	299,50	33	37				
	22	Pascolo	200,95	36	47				
	23	Pascolo	107,17	73	95				
	28	Pascolo	211,32	34	12				
	29	Pascolo	175,30	—	—				
	30	Pascolo	—	13	25				
	33	Pascolo	238,10	103	26				
	39	Pascolo	221,00	146	35				
	47	Pascolo	317,03	93	16				
	51	Pascolo	990,80	683	63				
	52	Pascolo	87,32	42	00				
	62	Pascolo	480,20	319	61				
	64	Pascolo	93,26	9	40				
	65	Pascolo	373,20	37	83				
	71	Pascolo	126,17	13	89				
	77	Pascolo	476,70	142	41				
	80	Pascolo	16,90	8	69				
	82	Pascolo	252,41	25	56				
	85	Pascolo	500,25	70	02				
	94	Pascolo	—	—	—				
	97	Pascolo	16,30	1	36				
	98	Pascolo	9,15	—	—				
	105	Pascolo	1,78	—	—				
	171	Pascolo	4,65	—	—				
	207	Pascolo	1,19	—	—				
	216	Pascolo	1,07	—	—				
	211	Pascolo	3,29	—	—				
	218	Pascolo	10,47	—	—				
	227	Pascolo	730,40	73	02				
	323	Pascolo	—	—	—				
	699	Pascolo	—	—	—				
	418	Pascolo	307	—	—				
		<i>Summa demaniale</i>	7032	74	337	39			

Estratto catasto austriaco Osigo (1846, aggiornamento 1859) – Partita 63 – Comune di Fregona


Dagli “atti preparatori” (Busta 190) si evince che nel comune censuario di Osigo “vi è un bosco comunale detto Le Barre di Caiesta ovvero di Valzalega. Il taglio dei Faggi si eseguisce anni nove. L'utile è a beneficio delli tre comuni di Fregona, Osigo e Capella. Vi è pure questo del Gran Bosco del cansiglio ove le esse parti Comuni hanno diritto d'inoltrarsi per mezzo miglio e pascolare con gli animali bovini”.

Dunque la relazione dei periti conferma il “diritto” dei comuni locali di esercitare il pascolo in quella porzione della foesta demaniale che, come si è detto nel par. 2.1, corrispondeva al mezzo miglio “interno”, mentre il mezzo miglio esterno (quello creato in origine) era a tutti gli effetti divenuto proprietà comunale.

Gli “atti preparatori” introducono un altro elemento di rilievo, ovvero il ruolo del neo-istituito Comune di Cappella Maggiore; il richiamo avviene anche a proposito dei pascoli comunali, dove si legge che *“l’uso è libero per quelli del territorio di Osigo, Fregona e Capella, mediante la corresponsione di una tassa proporzionale al bestiame, che va a beneficio delli tre nominati territori”*.

Dunque Cappella Maggiore si era staccata da Fregona nel 1818, divenendo Comune autonomo, ma conservando pro-quota i diritti di utilizzo dei beni comuni posseduti dall’antica Gastaldia di Fregona.

L’ampia documentazione reperibile presso l’archivio comunale testimonia di un contenzioso pluridecennale che ebbe ad innescarsi sulla spartizione dei beni comuni e che si concluderà soltanto nel 1892 con l’atto divisionale del notaio Pasini (cfr. par. 2.3).



Faldoni della causa con Cappella M. presso l’archivio storico comunale di Fregona

Nel frattempo, in virtù della Sovrana Patente 16 Aprile 1839, al Comune veniva riconosciuto, oltre al dominio utile, anche il dominio diretto sulle terre comuni, con la conseguente facoltà di poterle alienare (**All. C**) o di assegnarle in enfiteusi perpetua (**All. D**).

Veniva perciò incaricato (1852) l’Ing. Domenico Fioretti di rilevare e stimare i beni usurpati, nonché di predisporre un progetto divisionale per l’assegnazione in enfiteusi delle terre comuni.

Come riferisce la “perizia Tandura”, tra il 1860 ed il 1864, quindi ancora tra il 1892 ed il 1896, furono assegnati in enfiteusi 800,6230 ettari, mentre 70 usurpi, per una superficie imprecisata, vennero sanati attraverso l’alienazione.


2.3. Dalla fine del dominio asburgico fino all'entrata in vigore della legge sugli usi civici nel regno (1924)

Dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia (1866) si aprono alcune importanti questioni:

- il destino della Foresta del Cansiglio;
- l'affranco dei diritti di pascolo vantati dai Comuni sulla proprietà erariale;
- lo scioglimento della promiscuità tra Fregona e Cappella.

Per quanto concerne il primo punto, con L. 20 giugno 1871 n. 283, la "foresta erariale" del Cansiglio viene inclusa nello demanio inalienabile dello Stato. Rimarranno tali, fino ai giorni nostri, 667 ettari di quella che oggi è la Riserva Naturale Biogenetica Statale "Campo di Mezzo-Pian Parrocchia", mentre la superficie restante verrà divisa tra la Regione Friuli Venezia Giulia (1965) e la Regione Veneto (1970-1975) passando sotto la gestione di Venetoagricoltura.

Per ciò che riguarda i diritti di pascolo, i Comuni gravitanti sul Cansiglio aprirono un contenzioso con il demanio dello Stato per l'affranco del diritto sul Mezzomiglio.



Richiamando quanto detto in precedenza, il “mezzomiglio” oggetto della disputa risultava interno al perimetro dell’antica foresta demaniale e coincideva con le superfici cointestate tra Comune ed Erario Civile nel catasto austriaco.


L’affranco si concretizzò, per effetto della L. 2794 del 01/11/1875, con atto notaio Tito Tessari di Treviso, n. 310 in data 26.07.1886, approvato dal Re Umberto Primo in data 26.06.1887 e dal Ministero Agricoltura, Industria e Commercio in data 16 luglio 1887. (AII. E)

Al Comune di Fregona vennero attribuiti 96,6790 ettari, quale indennizzo per l’antico diritto di esercizio del pascolo con 50 bovini su 309 ettari del demanio (proclama del 1661, Provveditore ai Boschi di Belluno, Marin Zorzi); le terre passate al Comune coincidevano con parte del Mezzomiglio di Fregona, mentre la restante porzione delle terre indivise passò definitivamente al Demanio Statale.

Rimaneva ancora sospesa la questione con Cappella Maggiore; i due Comuni raggiunsero l’accordo e stipularono l’atto divisionale davanti al notaio Pasini Cornelio in data 04.07.1892, rep. 3210. (AII. F)

Al Comune di Cappella toccarono 54,3050 ettari in “*assoluta proprietà*” (loc. Valzalega) e 38,1990 ettari in “*dominio utile*” per l’esercizio del pascolo (loc. Le Rotte), con l’erario statale proprietario del suolo, oltre ad un canone annuo di Lire 550 a carico del Comune di Fregona; quest’ultimo rimase in possesso delle restanti terre comuni, ivi compresi i due corpi fondiari del Mezzomiglio acquisiti anch’essi dalla liquidazione del diritto di pascolo.



Estratto della perizia Tandura per Cappella Maggiore: schizzo planimetrico delle terre civiche di C.M. in territorio di Fegona, comprendenti il Bosco Valzalega (piena proprietà) e Malga Le Rotte (diritto di pascolo, suolo di proprietà dello Stato)



Un altro evento degno di nota verificatosi sul finire dell'ottocento riguardò la rettifica del confine comunale tra Fregona e Caneva in loc. Pianai di Crocetta, conseguente alla costruzione della strada che collegava il fondovalle con la piana del Cansiglio: l'antico confine correva lungo l'asta valliva della Valzalega, lasciando una sottile striscia di terreno tra la medesima ed il nuovo asse stradale.

In data 01.05.1893 la Commissione Censuaria di Treviso dispose la traslazione del confine verso Est, lungo la suddetta strada, con la conseguente annessione al censuario di Fregona del terreno intercluso. Tale superficie,

quantificata in 8733 mq, rientrava nelle terre comuni di Cordignano, per cui dopo il caso di Cappella, anche questo Comune si trovò a disporre di parte del proprio demanio civico nel territorio di Fregona.




Comm. Censuaria di Treviso - Verbale di delimitazione della proprietà in loc. Piai di Crocetta (1 maggio 1893)

Tra gli ultimi decenni dell'ottocento ed i primi del '900 il Comune di Fregona procedette ad altre vendite di usurpi ed alla costituzione di altre in enfiteusi.

Dai contratti e dai relativi registri erariali depositati presso l'archivio storico comunale è possibile ricostruire l'entità di queste cessioni; l'elenco riportato nella "perizia Tandura" indica complessivamente 348 partite enfiteutiche per 800,6230 ettari, mentre le "assolute alienazioni" degli usurpi avvenute tra il 1904 (impianto del nuovo catasto) ed il 1924 furono 4 per 0,8392 ettari (imprecisata invece è l'entità delle vendite avvenute durante l'800).

La situazione che si venne perciò a determinare al momento dell'entrata in vigore del R.D. 22 maggio 1924 n. 751, recante norme per il "Riordinamento degli usi civici nel regno", vedeva le antiche terre comuni detenute dal Comune di Fregona ridotte a 90,5504 ettari (cfr **prospetto analitico C**). Questa quantificazione planimetrica è stata ottenuta escludendo dal computo della partita



Catasto Austriaco (fine '800) Censuario Osigo

- Comune di Fregona per la Frazione di Osigo (part. 407)
- Comune di Cappella Maggiore (part. 704)
- Comune di Cappella Maggiore e Demanio Nazionale (part. 705)
- Alienazione a Livellari da 1892
- Demanio Nazionale



catastale di impianto le particelle edificate ed incluse nei centri abitati (municipio, fontana, cimitero, ecc.), i mappali alienati prima del 1924, i piccoli fondi sparsi che, attraverso la sovrapposizione cartografica, non risultano coincidere con terre comunali in epoca ottocentesca (dunque da intendersi come acquisizioni recenti, ovvero beni patrimoniali).

Rispetto alla condizione di epoca “austriaca” mancano all’appello i terreni assegnati in enfiteusi (altrimenti dette “livelli”), quelli occupati abusivamente ed alienati (“usurpi”), oltre alle terre assegnate a Cappella Maggiore.

L'allegata Tav. 3 riporta le terre civiche residue alle dismissioni ottocentesche e di inizio '900, fotografando la situazione “di partenza” al 1924, epoca di emanazione del R.D. 751 recante disposizioni in materia di “*usi civici del regno*”

2.4. Dalla Legge fondamentale all'attualità

Con la pubblicazione della Legge 1766 del 16 giugno 1927, recante la conversione in legge del Decreto 751/1924, vennero istituiti i Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici (art. 27). La giurisdizione per la provincia di Treviso fu assegnata al Commissario di Trieste il quale, dopo avere sentito il podestà di Fregona (cfr par. 1.1), dette avvio alle operazioni accertative nominando quale perito istruttore il geom. Cortuso Erminio (nomina 24 marzo 1928).



Decreto di nomina del perito Emilio Cortuso
(1928)

Nel comunicare al Podestà l'avvio dell'istruttoria il Commissario intese affermare, (in accordo con il successivo R.D. 332 del 26 febbraio 1928, art. 26), che *“i beni incolti concessi in enfiteusi fin dall'anno 1864 non formeranno oggetto delle operazioni prescritte dalla citata legge sugli usi civici, purchè risulti che si tratta di una cessione a enfiteusi perpetua e che i contratti enfiteutici sono stati approvati dalla preposta autorità tutoria in allora competente”*.
(All. G)

Ed in effetti la documentazione contrattuale conservata presso l'archivio comunale (contratto esemplificativo allegato D ed allegato 6 della perizia Tandura) riporta l'approvazione dell'asta per la “vendita enfiteutica” da parte della Congregazione Provinciale di Treviso (Decreto 14 luglio 1863 n. 3477), la firma in calce ai contratti da parte del Regio Commissario Distrettuale di Ceneda ed il trasferimento del dominio utile all'enfiteuta senza scadenze o limitazioni temporali (art. 1).

Il lavoro peritale non venne concluso (probabilmente per il ritardato finanziamento da parte del Comune), cosicchè nel 1939 il Commissario di Trieste provvide alla nomina di un nuovo perito, nella persona del Geom. Antonio Tandura, incaricato dell'accertamento sia per Fregona che per Cappella Maggiore (essendo già stato nominato per l'istruttoria di Cordignano nel 1937).

La citata “perizia Tandura” depositata in data 04.12.1940, (cfr **All. A**) si compone di una relazione tecnica e di 9 allegati, così riepilogati:

- 1) lo schizzo planimetrico;
- 2) l'elenco dei terreni patrimoniali;
- 3) l'elenco degli altri beni amministrati dal Comune (comprendenti le terre civiche);
- 4) il preliminare del contratto di alienazione di beni d'usurpo (1856);
- 5) il “contratto di assoluta alienazione” di un terreno oggetto d'usurpo (1859);
- 6) il “contratto di vendita enfiteutica” di un fondo denominato “Le Palette” (1861)
- 7) l'elenco delle superfici dei beni concessi in enfiteusi;
- 8) l'elenco delle ditte soggette al pagamento di canone per beni enfiteutici;
- 9) le vendite di terreni effettuate dal Comune di Fregona dopo l'entrata in vigore del nuovo catasto.

Successivamente, in risposta ad alcuni rilievi mossi dal Commissario, il perito produsse una perizia suppletiva (16.10.1943) nella quale venivano corrette alcune superfici degli allegati n. 2 (beni patrimoniali) e n. 9 (vendite), mentre l'intera superficie in predicato d'uso civico risultava di ettari 90,7800.

Dal confronto con le risultanze della presente perizia (90,5504 ettari) emerge una differenza in eccesso nel computo della “perizia Tandura”, imputabile a rettifiche planimetriche ed al diverso criterio di attribuzione di alcuni relitti minori.

Il bando venne pubblicato all'albo del Comune tra il novembre ed il dicembre 1945, ma quando tornò al Commissariato di Trieste trovò una realtà sconvolta dalla guerra, nella quale la città giuliana si trovava sotto amministrazione alleata, in una condizione di extraterritorialità.

Nonostante ciò, venne redatta una bozza manoscritta di quello che avrebbe dovuto essere il Decreto Commissariale (datata 23 maggio 1946 – cfr Allegato A), la quale però, probabilmente a seguito delle vicende che contrassegnarono il trasferimento della giurisdizione da Trieste a Venezia nel 1947, non trovò mai pubblicazione.

Pur in assenza del Decreto accertativo, le terre civiche rimaste in carico al Comune hanno subito soltanto lievi sottrazioni dal 1924 all'attualità, per cui la consistenza che si registra oggi è la seguente:

- un corpo fondiario principale in loc. Bare di Valzalega (64,8779 ettari);
- due corpi fondiari in loc. Mezzomiglio (risalenti all'affranco ottocentesco del diritto di pascolo) (23,8919 ettari);
- alcuni minuscoli appezzamenti sparsi in loc. Le Banche e San Floriano (0,8871 ettari);
- altri appezzamenti minori in loc. Caglieron ed Osigo (0,8935 ettari).

A questi terreni si aggiunge la recente riacquisizione dell'area sommitale di Monte Pizzoc (76,0437 ettari), della quale si dirà nel prossimo punto 2.5.

Per ciò che concerne le enfiteusi ottocentesche, sulla scorta delle verifiche fatte presso l'Ufficio Ragioneria del Comune risulta che attualmente non esistono canoni enfiteutici o livellari iscritti a ruolo, per cui è da presumere che siano stati affrancati durante il secolo scorso; una sia pure parziale conferma in tal senso viene dal reperimento, nell'archivio comunale, di numerosi atti di affrancazione stipulati prima del nuovo millennio. **(All. G)**

Registro dei livelli depositato presso l'archivio comunale: le
partite risultano barrate e le colonne relative agli anni
1963,1964,1965 sono vuote

[illegible]

2.5. Il fondo di Monte Pizzoc

La sommità di Monte Pizzoc ospita una formazione geologica di interesse per l'attività estrattiva, costituita da un calcare marnoso che trova impiego nella fabbricazione del cemento.

A partire dal 1913 la “Società Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento, con sede a Bergamo, acquistò un'ampia porzione del crinale sommitale, aprendo un'attività di cava che sarebbe durata fino al 1946.

L'acquisizione e lo sfruttamento riguardò fondi che erano stati concessi in enfiteusi ai residenti dal Comune, tra il 1861 ed il 1892, senza che gli enfiteuti stessi avessero ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente. Questo contrastava con le condizioni dettate dal contratto di vendita enfiteutica (cfr All. D), per cui innescò un contenzioso tra il Comune di Fregona e l'Italcementi che durò fino al 1932, quando le parti trovarono un accordo transattivo, stipulato con rogito del Segretario Comunale di Fregona in data 04.03.1932, rep. 328 (**All. H**).

A seguito dell'accordo la società acquirente si fece carico del canone di affrancazione delle enfiteusi per 97,6346 ettari, ottenendo la “*riunione del dominio utile col dominio diretto, del quale il Comune di Fregona si spoglia a favore della citata Italcementi*” (art. III° del contratto). Ulteriori affranchi riguardarono 3,0344 ettari acquistati dalla società in loc. Le Gere nel 1943.

Esaurita l'attività estrattiva, in anni recenti il sito è stato ripristinato a prateria o ricomposto nella viabilità di accesso e nelle aree di sosta; nel contempo il fabbricato denominato “Rifugio Città Vittorio Veneto” insistente sul mapp. 97 (ex-61) del Fg. 5 (probabilmente ricavato da un edificio costruito ed utilizzato dalla società di escavazione) è stato ristrutturato ed adibito parte a rifugio alpino e parte a bivacco.




Il rifugio Vitttorio Veneto dopo la recente ristrutturazione. Sulla destra (freccia) i ruderi della stazione di arrivo della funivia impiegata per il trasporto a valle del materiale estratto

Nel 2009, con Atto Segr. Com.le di Fregona rep. 577 del 02.03.2009, a seguito della DCC n. 61 del 25.11.2008, il Comune di Fregona, intendendo “*incrementare il proprio patrimonio indisponibile*”, ha acquistato dalla Società Italcementi gran parte del fondo sulla sommità del Pizzoc (75,9845 ettari).

La spesa complessiva di 525.000,00 Euro è stata sostenuta per €145.000,00 con fondi propri, per €130.000,00 con fondi della Provincia e per €250.000,00 con fondi regionali ai sensi della L.R. n. 1 del 27/01/2008, art. 26 (“*contributo per l’acquisto e la riqualificazioen del rifugio Città di Vittorio Veneto*”).

Considerata l’originaria provenienza dei terreni in esame, ovvero soggetti *ab antiquo* al dominio utile della Gastaldia di Fregona ed assegnati in dominio dietto al Comune con Decreto Vicereale del 16 aprile 1839, quindi ceduti in enfiteusi agli utilisti del Comune negli anni successivi al 1861, infine affrancati dall’enfiteusi nel 1932 ed ora ritornati in carico al Comune, la presente perizia intende promuoverne l’inclusione tra le terre di uso civico.



Il fondo di Monte Pizzoc

3. CONDIZIONE ATTUALE

3.1. Le terre civiche del Comune di Fregona

La ricostruzione storico-catastale effettuata ha permesso di accertare l'attuale consistenza delle terre civiche; esse si compongono dei seguenti corpi fondiari:

- il fondo principale in **loc. Bare di Valzalega**, destinato a bosco d'altofusto di Faggio ed interessato da due modeste sottrazioni di superficie in coincidenza di altrettanti fabbricati ad uso ricettivo (Mappali 9,12,13,17,19,20,24,26,52,54 del Fg. 14 per 64,8779 ettari);



Valzalega

- un fondo in loc. Mezzomiglio, risalente all'affranco ottocentesco del diritto di pascolo e conservato nell'estensione primigenia, occupato da bosco d'altofusto di Faggio e conifere (Mappali 86,89,90,91,92,93 del Fg. 7, per 18,0218 ettari);
- un copo minore in loc. Col Varnier, sempre derivante dall'affranco del "mezzomiglio", destinato a bosco d'altofusto di Faggio e conifere (Fg. 6 – Mapp. 41, 43 per 5,8045 ettari);



Mezzomiglio e Col Varnier

- alcuni minuscoli appezzamenti sparsi in loc. Le Banche (Fig. 21 - Mapp. 119,165,166,167, Fig. 22 Mapp. 37), occupati da bosco di latifoglie, e San Floriano (Fig. 14 Mapp. 138), una pozza di abbeverata, rimasti nella destinazione e nella consistenza originaria (complessivi 0,8871 ettari);




Le Banche



San Floriano

- altri appezzamenti minori in loc. Caglieron (Fig. 27 Mapp. 82/p, 418,425, 541, 543,595) ed Osigo (Fig. 26 Mapp. 473,496,1344,2442), occupati in parte da costruzioni private con le relative pertinenze ed in parte rimasti al Comune, ma compromessi nella funzionalità per l'uso civico (complessivi 0,8935 ettari);



Caglieron



Osigo

- l'ampio fondo di Monte Pizzoc (mappali vari nei fogli 5 e 6, per complessivi 76,0437 ettari), proposto per l'annessione al demanio civico, comprendente:
 - una prateria pascoliva lungo il crinale superiore ed il versante settentrionale del rilievo, comprendente 28,8608 ettari dati in concessione per l'utilizzo zootecnico (**All. 8**);
 - un rimboschimento di conifere (pecceta secondaria) lungo il versante meridionale (circa 27 ettari);
 - un'area attrezzata sommitale destinata ad usi ricreativi (Fig. 5 - Mapp. 76);
 - il fabbricato del "Rifugio Citta di Vittorio Veneto" (Fig. 5 - Mapp. 97), in parte dato in concessione per l'esercizio ricettivo (**All. 9**), in parte destinato ad ospitare una stazione trasmittente dell'Assoc. Radioamatori Italiani (**All. 11**) ed in parte utilizzato dal Comune come bivacco montano;
 - un fabbricato (Fig. 5 - Mapp. 96) dato in concessione ai vigili del fuoco (deposito) ed alla Federazione Italiana Ricetrasmisisoni (stazione radio amatoriale) (**All. 10**);
 - un'antenna radio annessa al fabbricato precedente (Fig. 6 - Mapp. 87/p);
 - una stazione meteo-nivometrica utilizzata da ARPAV (Fig. 6 - Mapp. 27/p);
 - la strada comunale di accesso, parte asfaltata, parte sterrata (Fig. 6 - Mapp. 135, 137, 143, Fig. 5 Mapp. 84, 79/p, 82/p, 50/p, 26/p, 98/p);
 - un piazzale sterrato per la sosta degli autoveicoli (Fig. 5 - Mapp. 98/p);
 - il rudere della stazione di arrivo della funivia (Fig. 5 - Mapp. 98/p);
 - diversi ruderi di casere sparsi, attualmente non utilizzati, ma per i quali è previsto il recupero dal Piano degli Interventi.



Ruderi comunale da recuperare in loc. Pizzoc



Edificio Vigili del Fuoco e F.I.R. in loc. Pizzoc

Con riferimento alle sottrazioni intervenute dal 1924 ad oggi, in zona Valzalega, Caglieron ed Osigo, si tratta dei seguenti casi di occupazione abusiva con titolo illegittimo, ovvero non autorizzate ai sensi della L. 1766/27 e L.R. 31/94:

- alienazione a Varnier Antonio, disposta con DCC n. 10 del 29/04/1958 ed atto del Segr. Com.le di Fregona n. 416 in data 12/01/1959 n. 416; la vendita riguarda il mappale 496b - Sez. C - Fg. 6 (ora Fg. 26), in zona Osigo, frazionato negli attuali mappali n. 1344 (casa di abitazione) e 2442 (porzione strada provinciale) per una superficie complessiva di 953 mq; **(All. 1)**



Casa di abitazione (Mapp. 1344)



Porzione strada provinciale (Mapp. 2442)

- alienazione a De Luca Giuditta, Bruna, Alice, Orsolina, Elda, Teresa-Maria e Noemi e Azzalini Corina, a seguito di DCC n. 9 del 26/01/1970 ed atto Notaio Vascellari rep. 12225 del 01/12/1970; sono interessati i mappali n.13b (sup. 214 mq), 24b (86 mq) Sez. B - Fog. 10 (ora Fg. 14), entrambi porzioni dell'attuale mappale 17, ospitante il fabbricato ricettivo denominato "Villa Natalia" (attualmente in disuso) in loc. Valzalega. L'intera superficie del suddetto mappale, 1360 mq, deriva dall'unione degli originari mappali n. 4-17-22 (sup. 363-365-320 mq), già di proprietà privata anteriormente al 1924, più 12 mq provenienti dal mappale 24 annessi al 17 con variazione planimetrica approvata dall'UTE in data 7/8/1958 n. 7431, e porzione dei mappali 13b-24b (214-86 mq) oggetto della compravendita. **(All. 2)**



Villa Natalia (Mapp. 14,17,22)




Retro con l'ex-porzione del Mapp. 24

- alienazione a De Faveri Ezio e Pietro, disposta con DCC n. 8 del 26/01/1970 ed atto del Segr. Com.le di Fregona n. 123 in data 28/06/1972; viene ceduto l'originario mappale 425 - Sez. C - Fog. 7 di 3934 mq (ora Fg. 27 - Mapp. 425/parte - 543 - 595), in loc. Caglieron. La superficie comprende una casa di abitazione costruita su terreno in declivio e la relativa pertinenza costituita da una scarpata incolta-cespugliata-boscata che ha perso la funzionalità per l'uso civico. In base all'art. 1 del contratto di compravendita il Comune mantiene la proprietà della Grotta votiva e della relativa scalinata di accesso (**All. 3**)



- alienazione a Carlenos Giacomina e De Faveri Pietro, De Faveri Ezio, a seguito DCC n. 3 del 18/01/1980, con atto del Notaio Blandaleone n. 30845 in data 29/09/1980. Sono stati ceduti 580 mq dell'attuale mappale 82 - Fg 27 in loc. Caglieron (l'intero mappale ha una superficie di 759 mq, comprendente 179 mq di provenienza extra-civica), su cui sorge una casa di abitazione. (**All. 4**)



- occupazione illegittima da parte di De Conti Lea, mediante sentenza di usucapione n. 37/91 del 26/4/1991, su istanza presentata dall'Avvocato Alberto Steccanella di Vittorio Veneto; il terreno, situato in loc. Osigo, costituisce pertinenza di abitazione privata alienata ante 1924. Nel provvedimento il mappale 473 viene descritto come *“scoperto di pertinenza del fabbricato”* (mapp. 495), facente parte del *“patrimonio disponibile del Comune”* e *“nella citazione con notifica 13/11/1980 tale De Conti Lea assumeva di essere stata da oltre 20 anni, anche tramite i genitori..., nel pacifico possesso dei beni immobili...”* (All. 5)



Terreno usucapito (Fig. 26 Mapp.473) circostante il fabbricato fuori U.C. (Mapp. 495)

- alienazione a Pizzol Adriano disposta con DGC n. 267 del 4/12/1997 ed atto Notaio Dall'Antonia n. 72.707 del 3/02/1998; viene ceduto il mappale 54 - Sez. B - Fog. 10 (ora Fig. 14) di 2.000 mq ospitante il fabbricato ricettivo *“Osteria La Valassa”*, in loc. Valzalega, edificato in epoca antecedente il 1994 (All. 6).



Osteria La Valassa, fronte strada (Mapp. 54)



Idem, retro

3.2. Le terre civiche dei Comuni di Cappella Maggiore e di Cordignano

Con il Decreto Commissariale in data 26 giugno 1941 sono state accertate ed assegnate alla categoria “a” ex-art. 11 – L. 1766/’27 le terre civiche del Comune di Cappella Maggiore in territorio amministrativo di Fregona (**All. I**).

L’elenco delle particelle catastali comprende due accorpamenti fondiari:

- un fondo in loc. Valzalega-Crocetta esteso 52,2654 ettari, derivante dalla suddivisione tra Fregona e Cappella del 1892, sul quale il Comune di Cappella ha la piena proprietà (salvo alcune piccole superfici alienate in loc. Crocetta);
- un secondo fondo in loc. Le Rotte, esteso 38,7149 ettari, sul quale Cappella risultava titolare del diritto di pascolo (*dominio utile*), mentre la proprietà del suolo (*dominio diretto*) era in carico all’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ARFD). Il dominio utile è stato alienato per cessione di quote dal Comune all’ARFD con atto notaio Giovanni Carlo Brusadin rep. 2132/107 del 29.04.1965, in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale. Dopo il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione, il fondo delle Rotte è passato in proprietà alla Regione Veneto ed è attualmente gestito da Venetoagricoltura.

Nel prospetto analitico D2 viene riportato il raffronto tra la condizione del demanio civico al 2004 (aggiornamento disposto dalla Regione) e la situazione catastale attuale.

Oltre alle terre civiche di Cappella M., nel territorio di Fregona sono presenti anche terreni che, presuntivamente, rientrano nel demanio civico del Comune di Cordignano. (**All. L**)

L’accertamento per questo Comune è stato disposto dal Commissario di Trieste, con affidamento della perizia al geom. Antonio Tandura in data 28.05.1937.

Analogamente a quanto accaduto per Fregona, l’istruttoria non si conclua con l’emanazione del Decreto, per cui attualmente manca ancora il provvedimento accertativo per Cordignano.

Il “*Riassunto*” della perizia operato dal Commissario nel 1946 indica che esistono 0,8733 ettari “*da sistemare a norma della Legge 16 giugno 1927 n° 1766*”, coincidenti con il mappale 16/b del Fg. 9 (attuali mapp. 16,77,78). Le restanti porzioni di scarpata compresa tra la strada provinciale e l’impluvio della Valzalega (Mapp16/a, ora 68, 16/b, ora 69, e 59, di complessivi 671 mq) sono stati alienati a ditte private, con autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Min. Agr. e Foreste in data 27 marzo 1940.

Il prospetto analitico D3 mette in relazione la condizione riportata nella perizia Tandura (1939) con la situazione catastale aggiornata, da riordinare.

3.3. I prospetti analitici allegati

Nei prospetti analitici allegati viene ricostruito il percorso storico delle terre civiche dal catasto Napoleonico fino all'attualità:

- prospetto **A** : terre civiche ad inizio '800, desunte dal catasto Napoleonico (1817);
- prospetto **B** : terre civiche a metà ottocento, ricavate dal catasto Austriaco (1846);
- prospetto **C** : terre civiche all'entrata in vigore della normativa statale in materia di usi civici (R.D. 751/1924);
- prospetto **D1**: raffronto tra la condizione al 1924 e la situazione attuale delle terre civiche per il Comune di Fregona;
- prospetto **D2**: raffronto tra l'aggiornamento disposto dalla regione nel 2004 e la condizione attuale delle terre civiche in capo al Comune di Cappella Maggiore, ubicate nel territorio amministrativo di Fregona;
- prospetto **D3**: raffronto tra la condizione risultante dalla perizia demaniale e la condizione attuale, relativamente alle terre civiche del Comune di Cordignano nel territorio amministrativo di Fregona.

I prospetti della serie " **T** " ("Tipologia delle terre civiche"), limitatamente all'uso civico di Fregona, ricostruiscono nel dettaglio la condizione attuale:

- il prospetto **T1** riporta le terre civiche che hanno mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale (boschi, pascoli, pozze, strade forestali) o la funzionalità compatibile con l'uso civico (strade che attraversano il fondo civico, strutture e fabbricati a servizio degli utilizzatori della montagna); nell'ambito di queste terre, dalla consultazione del SISTER sono emersi alcuni casi di errata intestazione catastale (Fg. 14 - Mapp. 13, 19, 20, 24) riconducibile ad errori materiali nella trascrizione di atti di compravendita o di successione; a queste situazioni si dovrà porre rimedio attraverso un opportuno confronto con l'Agenzia delle Entrate - Servizio Catastale;
- il prospetto **T2** riporta le terre mutate di destinazione, ma ancora funzionali all'uso civico, già incluse nel prospetto T1; in questi casi, prima dell'assegnazione di fabbricati, strutture, terreni in concessione a soggetti terzi, il Comune dovrà richiedere alla Regione l'autorizzazione al mutamento temporaneo ex-art. 8 - L.R. 31/1994 ed in accordo con la DGR n. 103 del 26.01.2010 – All. A;

- il prospetto **T4** riporta le terre alienate senza autorizzazione o, in un caso, occupate attraverso usucapione illegittima, che hanno perso irrimediabilmente la destinazione e la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate e/o relative pertinenze, area occupata dalla strada provinciale); anche qui esiste un caso di intestazione catastale da verificare e correggere (Fg. 14 Mapp. 17);
- il prospetto **T7** comprende alcune piccole particelle rimaste in carico al Comune, che hanno perso la destinazione o che non sono più funzionali per l'uso civico (porzioni stradali, relitti e scarpate disaggregate dal resto del demanio civico);

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTUALI TERRE CIVICHE	Ettari
T1 - Terre civiche comunali che hanno conservato la destinazione agro-silvo-pastorale e/o la funzionalità ai fini dell'uso civico	165,4694
T2 - Terre civiche comunali mutate di destinazione, ma rimaste funzionali all'uso civico	5,5820
T4 - Terre civiche occupate abusivamente con titolo illegittimo (alienate senza autorizzazione o usucapite), che hanno perso irrimediabilmente la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico	0,8177
T7 - Terre comunali residuali che hanno perso la funzionalità ai fini dell'uso civico	0,3070
Totale Terre Civiche attuali (T1+T4+T7)	166,5941

Le ricerche documentali effettuate **consentono di escludere l'esistenza di altre terre d'uso civico a favore dei residenti di Fregona**, sia all'interno che all'esterno del territorio amministrativo.

E' altresì esclusa l'esistenza, all'interno del censuario di Fregona, di Comunioni Familiari, Regole o similari; per contro si conferma l'esistenza di terre civiche appartenenti al Comune di Cappella Maggiore, accertate con Decreto Commissariale 26 giugno 1941 ed attualmente da riordinare (prosp. **G2**), così come di terre civiche, da accertare, in carico al Comune di Cordignano (prosp. **G3**).

4. PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE

La formulazione delle proposte di attribuzione è diretta conseguenza della condizione nella quale si trovano le terre di uso civico accertate, così come espresso nel paragrafo precedente.

Con riferimento ai prospetti analitici della serie T (da T1 a T7) ed ai successivi prospetti G ed H, si propone quanto segue:

- **attribuzione alla categoria A**, ex-art. 11 L. 1766/1927, **a favore dei residenti di Fregona**, per le superfici agro-silvo-pastorali T1, estese di **165,4694 ettari (prospetto analitico G)**;
- **sclassificazione** delle superfici che hanno perso irrimediabilmente la destinazione agro-silvo-pastorale o che, in seguito alla parcellizzazione fondiaria, alla marginalizzazione ed alla fruibilità, non risultano più funzionali all'esercizio dell'uso civico (T4, T7); ne sono interessati **1,1247 ettari (prospetto analitico H)**

Nell'ambito delle terre civiche attribuite alla cat. A, rientrano i terreni mutati parzialmente e/o temporaneamente di destinazione (**prospetto T2**), per i quali i mutamenti in essere non contrastano con la funzione e la destinazione civica dei terreni.

Le allegate Tavole 4 (catasto) e 5 (CTR) riportano nel dettaglio l'ubicazione delle terre di cui sopra.

5. PIANO DI UTILIZZO

Il presente Piano di Utilizzo, con validità di 10 anni dalla data di approvazione del Riordino, prevede quanto segue:

- a) i terreni assegnati alla categoria A, occupati in prevalenza da fustaie di faggio e di conifere (Valzalega, Mezzomiglio, Col Varnier, scarpata Sud del Pizzoc), ma anche da prato-pascoli (sommità di Monte Pizzoc), saranno condotti dal Comune di Fregona in forma diretta (boschi) o tramite forme di concessione a soggetti terzi, pubblici o privati (alpeggio, edifici e strutture esistenti); la gestione diretta si baserà sulle prescrizioni del Piano di Riassetto Forestale (quello vigente ha validità 2011-2025), il quale suddivide il demanio civico in cinque particelle forestali (C1,C2,C3,C4,C5) ed una particella pascoliva (C6). Sulle unità di gestione forestale, dotate di una provvigione comometrica di circa 27 mila metri cubi, il Piano prevede l'esecuzione di tagli ordinari e intercalari, con una ripresa media di 468 mc/anno.

Particella (C)	Sup. ettari	Provv. Cormometrica mc	Ripresa mc
1	25,0279	4.806,52	1990
2	22,9526	4.100,33	972
3	16,9062	4.486,18	1606
4 (sottopart. 4.1 e 4.2)	24,0630	8.217,86	2540
5	27,5524	5.632,00	
6	48,4913		
TOTALE	164,9934	27.242,89	7108

Non sono contemplati prelievi legnosi per l'uso civico, nè utilizzi del pascolo per il medesimo scopo; al riguardo, il regolamento di cui al successivo punto c) potrà dettare modalità e procedure tendenti a favorire la raccolta dei residui provenienti dai tagli (ramaglia, cimali, frasche) e l'esercizio dell'erbatico sulla prateria sommitale, anche al fine di prevenirne il degrado floristico;

- b) i terreni soggetti a mutamento di destinazione temporaneo (superfici comprese nel prospetto analitico T2 o altre aree che dovessero essere individuate in corso di gestione), preliminarmente all'esecuzione dei lavori e/o alla stipula di convenzioni con i concessionari, dovranno essere oggetto di istanza di autorizzazione al mutamento ai sensi dell'art. 8 - L.R. 31/94. Per queste superfici il mancato godimento sarà calcolato secondo le indicazioni della DGR n. 103 del 26 gennaio 2010 ed i proventi monetari andranno reimpiegati nel demanio civico;
- c) il Comune dovrà dotarsi di un Regolamento per l'Esercizio dell'Uso Civico che conterrà, tra gli altri, i seguenti punti:
- l'individuazione dell'ambito di applicazione;
 - il regime giuridico;
 - i titolari del diritto di uso civico;
 - la destinazione colturale e le forme di utilizzo delle terre civiche;
 - gli usi esercitabili singolarmente (uti singuli) o in forma collettiva (uti cives);
 - i requisiti di ammissione ed i criteri di aggiudicazione per le superfici date in concessione;
 - la durata delle concessioni;
 - i parametri per il computo dei canoni;
 - le concessioni per attività diverse, comunque compatibili con l'uso civico;
 - i diritti e gli obblighi delle parti;
 - la forma di gestione amministrativa dei beni civici;
 - i frutti, le rendite, le spese connesse al demanio civico;

- la destinazione dei proventi e delle risorse;
- la vigilanza e le sanzioni;
- le norme transitorie;

d) l'Amm.ne Comunale esprime l'intenzione di promuovere il recupero dei ruderi ubicati sull'ex-proprietà Italcementi in loc. Monte Pizzoc, per destinarli ad usi di baita-ricovero montano o di attività connesse all'alpeggio (anche agrituristiche), secondo forme compatibili con l'uso civico. I ruderi in esame sono individuati dal Piano degli Interventi e vengono riportati, con l'intorno di pertinenza, nelle allegate Tavole 4-5.

L'indicazione sugli usi esercitabili dalla popolazione, in analogia con i Comuni vicini, prevede la possibilità di esercitare i diritti di **legnatico**, di **pascolatico**, di **erbatico** e di **assegnazione di legname da rifabbrico** ("piccole concessioni o fabbisogni"), secondo forme e modalità che dovranno essere espresse dal regolamento di cui al precedente punto c).

Schio, aprile 2017

Perito istruttore

Dott. For. Maurizio Novello

Seguono elenchi:

- prospetti analitici allegati (A,B,C,D1,D2,D3,T1,T2,T4,T7,G,H)
- documenti storici allegati (da A ad L)
- tavole grafiche annesse alla perizia (Tav. 1,2,3,4,5)

Seguono: atti, delibere, convenzioni, contratti annessi alla relazione tecnica

PROSPETTI ANALITICI ALLEGATI ALLA PERIZIA

- A : Terre civiche ad inizio '800 (Catasto Napoleonico)
- B : Terre civiche a metà '800 (Catasto Austriaco)
- C1: Terre civiche al 1924
- D1: Raffronto terre civiche del Comune di Fregona dal 1924 all'attualità
- D2: Raffronto terre civiche da riordinare del Comune di Cappella Maggiore, dall'epoca del Decreto Commissariale (1941) all'attualità
- D3: Raffronto terre civiche da riordinare del Comune di Cordignano, dall'epoca della perizia demaniale (1939) all'attualità
- T1 : Terre civiche comunali che hanno conservato la destinazione e/o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico
- T2 : Terre civiche comunali mutate di destinazione, ma funzionali all'esercizio dell'uso civico (già comprese nel prospetto T1)
- T4 : Terre civiche occupate con titolo illegittimo che hanno perso irreversibilmente la destinazione e/o la funzionalità per l'uso civico
- T7 : Terre comunali residuali che hanno perso la funzionalità ai fini dell'uso civico
- G : Terre di uso civico del Comune di Fregona da assegnare a categoria ex-art. 11 L. 1766/27
- H : Terre per le quali si propone la sclassificazione

DOCUMENTI STORICI ALLEGATI ALLA PERIZIA

- Allegato A : Perizia Demaniale Geom. Antonio Tandura
 - Nomina Commissariale (1939)
 - Relazione peritale con n. 9 allegati (1940)
 - Perizia suppletiva (1943)
 - Bando per il deposito degli atti istruttori (1944)
 - Bozza manoscritta del Decreto Commissariale (1946)
- Allegato B : PRIVILEGIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA
 - a favore di Fregona – Osigo – Cappella
 - Copia in data 12 settembre 1939 dell'originale datato 4 maggio 1641 e successive riconferme fino all'8 maggio 1794
 - (versione dattiloscritta)
- Allegato C : CONTRATTO DI ASSOLUTA ALIENAZIONE (1859)
 - (esemplificativo delle vendite da parte del Comune riguardanti terreni occupati abusivamente)

Allegato D : CONTRATTO DI VENDITA ENFITEUTICA (1861)
(esemplificativo delle enfiteusi stipulate)

Allegato E : AFFRANCO DIRITTO DI PASCOLO SUL MEZZOMIGLIO
Atto notaio Tito Tessari rep. 310 del 26.07.1886
Approvazione Re Umberto Primo (1887)
Approvazione Ministero (1887)

Allegato F : DIVISIONE TERRENI CON CAPPELLA MAGGIORE
Atto notaio Pasini Cornelio rep. 3210 del 04.07.1892

Allegato G : COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO DI TRIESTE AL PODESTA' DI
FREGONA PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO
DELLE TERRE CIVICHE – 19.02.1928

Allegato H : AFFRANCAZIONI ENFITEUSI

ATTO DI AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO TERRENI
MONTE PIZZOC (Ditta Italcementi)

ATTO E DELIBERA DI AFFRANCAZIONE CANONE LIVELLARE -
ANNO 1983 (esemplificativo di analoghi documenti reperibili presso
l'archivio comunale)

Allegato I : DECRETO COMMISSARIO LIQUIDAZIONE USI CIVICI DI TRIESTE IN
DATA 26 GIUGNO 1941 PER IL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
VERBALE DI CONSEGNA E DI AMMISSIONE IN POSSESSO DEL
TERRENO IN LOC. LE ROTTE ALL'AZIENDA DI STATO PER LE
FORESTE DEMANIALI IN DATA 6 APRILE 1966

Allegato L : RIASSUNTO AD OPERA DEL COMMISSARIO DI TRIESTE SULLA
PERIZIA TANDURA PER IL RIORDINAMENTO USI CIVICI DI
CORDIGNANO (1946)

TAVOLE GRAFICHE ALLEGATE ALLA PERIZIA

(in scala 1:10.000 e 1:5.000)

- 1 - Terre civiche alla metà dell'800 – Catasto Ausriaco
- 2 - Terre civiche al 1924 epoca della prima legge sugli Usi Civici
- 3 - Planimetria catastale delle attuali terre civiche
- 4 - Planimetria catastale delle proposte di attribuzione
- 5 - Planimetria C.T.R. delle proposte di attribuzione